



**Università
San Raffaele**
Roma

**Regolamento per la Protezione e la Valorizzazione
dei Risultati della Ricerca dell'Università
Telematica San Raffaele Roma s.r.l.**

Versione 01/04.24



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e principi

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Piano strategico di Ateneo e di promuovere attività di Terza Missione e di applicazione del Codice della Proprietà Industriale, approvato con D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, e successive modifiche, l'Università Telematica San Raffaele Roma tutela e valorizza i risultati derivanti dalle attività di ricerca svolte da parte di uno o più soggetti individuati nel seguente articolo 2.
2. Il presente regolamento ha la finalità di gestire la proprietà industriale ed intellettuale dell'Università Telematica San Raffaele Roma, al fine di supportare l'innovazione ed il progresso della collettività, in modo da stimolare, incentivare e favorire con misure premiali di partecipazione al risultato economico prodotto l'attività di ricerca e di sviluppo inventivo e brevettuale dei propri docenti e collaboratori.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle invenzioni, modelli di utilità, marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali e informazioni segrete, come definiti dalla normativa di settore, nazionale e comunitaria, vigente in materia di proprietà industriale per i quali sia comunque coinvolta l'Università.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le invenzioni realizzate all'esterno dell'Ateneo dai soggetti di cui al successivo comma 3 che, nell'esercizio delle proprie mansioni, si siano avvalsi di attrezzature e strutture o risorse economiche dell'Università, salvo diversa disposizione legislativa o patto contrario.
3. Per "Inventore" si intende colui o coloro che ha o hanno concepito l'Invenzione: professore, ricercatore, assegnista, allievo Ph.D, visiting student/professor/researcher, tesista, soggetto affiliato, borsista, stagista, personale tecnico-amministrativo e collaboratore, a qualsiasi titolo, dell'Università.

Art. 3 – Titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione

1. Ai sensi dell'art. 65 del Codice, l'Inventore è titolare esclusivo dei diritti morali e patrimoniali derivanti dall'Invenzione di cui è autore se realizzata nello svolgimento della Ricerca Istituzionale. A lui spetta, altresì, il diritto di depositare la domanda di brevetto e di sfruttarlo economicamente a proprio nome, con ogni onere e rischio economico a proprio carico.
L'Inventore può decidere di non presentare la domanda a proprio nome, ma di cedere la titolarità dei diritti sull'Invenzione, secondo quanto previsto al successivo art. 5, a favore dell'Università, che ha facoltà di procedere per il deposito della domanda, sostenendone i costi.
Qualora l'Inventore, depositata la domanda di brevetto a proprio nome, decida di cedere successivamente a terzi il brevetto, l'Università ha diritto di prelazione per l'acquisto del titolo, da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di cessione e delle relative condizioni, da parte dell'Inventore all'Ufficio per il Trasferimento Tecnologico di Ateneo (UTT).
2. Le disposizioni del comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di ricerche finanziate in ambito istituzionale, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di



specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

In tal caso si applica la disciplina giuridica ed economica secondo i termini e le modalità definiti negli accordi e nelle convenzioni.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano a Invenzioni e diritti di proprietà industriale conseguiti nello svolgimento della Ricerca Finanziata in ambito conto terzi.

In tal caso la titolarità dei diritti appartiene all'Università, fermo restando il diritto morale dell'Inventore al riconoscimento della paternità dell'Invenzione.

I diritti che ne derivano sono regolati dal contratto concluso tra l'Università e il soggetto finanziatore (o committente).

TITOLO II - PROCEDURA DI BREVETTAZIONE E VALORIZZAZIONE

Art. 4 - Comunicazione dell'inventore e obblighi di riservatezza

1. L'Inventore è tenuto a comunicare, senza ritardo, all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), ogni risultato di ricerca a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto.
2. Nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, l'Inventore è altresì tenuto alla massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca e di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e ai risultati conseguiti.

Art. 5 – Cessione all'Università del diritto di brevetto

1. Il diritto di brevetto può essere offerto all'Università, dall'Inventore o dai co-inventori congiuntamente, presentando la proposta di cessione.
2. Sull'accettazione o meno dell'offerta delibera il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico preposto.

Art. 6 – Procedimento di brevettazione

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di non procedere alla brevettazione in nome dell'Università o non disponga il trasferimento del diritto a conseguire il brevetto ad eventuali soggetti interessati, l'autore dell'Invenzione può subentrare nel diritto di procedere alla brevettazione direttamente a proprio nome, assumendosi ogni spesa e tassa relative al brevetto e al suo mantenimento in vigore.

Art. 7 – Assistenza esterna in tema di brevettazione

1. Per tutte le operazioni inerenti alla valutazione dell'Invenzione, alla ricerca delle anteriorità e al deposito della domanda di brevetto, nonché per le valutazioni particolarmente complesse relative agli atti di cessione o concessione in licenza del brevetto, l'Università può avvalersi di esperti ovvero di consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 8 - Valorizzazione del brevetto

1. L'Università si impegna a promuovere e valorizzare tutti i risultati della ricerca, adottando, in collaborazione con l'Inventore, iniziative volte a favorire lo sfruttamento e la valorizzazione dell'invenzione, mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all'applicazione industriale delle conoscenze e dei prodotti inventivi.
2. Al fine di sfruttare economicamente l'invenzione o altra conoscenza tecnologica di sua



proprietà, l'Università è legittimata a stipulare accordi, sia con imprese già esistenti che imprese spin-off, aventi ad oggetto la cessione dell'Invenzione e del relativo diritto di protezione ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva.

Art. 9 - Ripartizione dei proventi

1. I proventi derivanti dalla vendita o licenza conseguiti dall'Università, detratti i costi per la brevettazione e per il mantenimento del brevetto, sono così ripartiti: 60% all'Università e 40% all'inventore.
2. Nel caso in cui l'Inventore proceda autonomamente alla protezione dei risultati, esercitando il diritto riconosciuto dalla legge, all'Ateneo spetta ugualmente il 60% di tutti i proventi e/o dei canoni derivanti direttamente o indirettamente dallo sfruttamento dell'invenzione.

TITOLO III – NORME ORGANIZZATIVE

Art. 10 – Organi competenti

1. Sono organi competenti in materia il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'accettazione o meno dell'offerta di cessione, agli accordi di valorizzazione ed in merito a brevettazioni o estensioni internazionali, valutando, tra l'altro, la convenienza economica e la prospettiva di valorizzazione, sulla base del parere e delle valutazioni dell'UTT preposto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Procedimento di emanazione del Regolamento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.